



**TEST DEL CARRELLO, LICENZIATO, REINTEGRATO, MA NON TORNA A LAVORO, ECCO IL
MOTIVO. A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)**

INDICE

- 1 INTRODUZIONE**
- 2 TORNARE A LAVORO NON SEMPRE E' LA SCELTA MIGLIORE**
- 3 LA SCELTA NEL CASO DI SPECIE**
- 4 CONCLUSIONI**

1 INTRODUZIONE

Ricordate il caso del cassiere del supermercato, licenziato dopo il test del carrello¹, da qualche giorno reintegrato dal provvedimento del Giudice del Lavoro?

Ebbene, proprio quel lavoratore ha compiuto una scelta particolare : **non rientrare in azienda e optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione.**–

Da qui una domanda tanto semplice quanto, per molti, ancora non del tutto nota:
il lavoratore reintegrato è davvero obbligato a tornare al proprio posto di lavoro?

La risposta, sul piano strettamente giuridico, è chiara: **no.**–

E non si tratta né di una fuga, né di una rinuncia alla tutela ottenuta in giudizio, bensì dell'esercizio di una **facoltà espressamente riconosciuta dall'ordinamento**, pensata per tenere conto della complessità — anche umana — dei rapporti di lavoro.–

2 TORNARE A LAVORO NON SEMPRE E' LA SCELTA MIGLIORE

¹ Il "test del carrello" (o test del finto cliente) è una procedura usata nei supermercati dove un ispettore si finge cliente, nascondendo merce nel carrello, per verificare se i cassieri la individuano durante la scansione; se non la scoprono, rischiano sanzioni disciplinari fino al licenziamento, causando polemiche sindacali e legali sulla sua legittimità, specialmente quando i controlli appaiono trappole.–

Nell'opinione comune, la sentenza che dichiara illegittimo — o addirittura discriminatorio — un licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore, viene spesso letta come un ritorno alla “normalità”: il dipendente rientra, il datore di lavoro lo riaccoglie, e la vicenda si considera chiusa.-

“E vissero tutti felici e contenti”, verrebbe da dire.-

La realtà, tuttavia, è spesso ben diversa.-

Il rapporto di lavoro non è soltanto un vincolo contrattuale, ma anche — e soprattutto — **un contesto relazionale**, fatto di equilibri, fiducia reciproca, dinamiche quotidiane che, una volta compromesse, difficilmente possono essere ripristinate per via giudiziale.-

È proprio muovendo da questa consapevolezza che l'**articolo 18 dello Statuto dei lavoratori**, nei casi in cui il giudice accerti l'illegittimità del licenziamento e ordini la reintegrazione, **riconosce al lavoratore una scelta alternativa**: rinunciare al rientro in azienda e ottenere, in sostituzione della reintegrazione, **un'indennità pari a un numero predeterminato di mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto** — nel caso di specie, **quindici mensilità** — con la conseguente **cessazione definitiva del rapporto di lavoro.-**

3 LA SCELTA NEL CASO DI SPECIE

Nel caso del cassiere reintegrato, la decisione di non rientrare in servizio non appare né impulsiva né strumentale, ma sorretta da **elementi concreti e documentabili**, tra cui:

- la forte **esposizione mediatica** della vicenda;
- i **mesi di tensione personale e professionale** vissuti durante il contenzioso;
- un **evidente deterioramento del benessere psicologico**;
- il fondato timore di un **clima lavorativo ostile**, già manifestatosi — secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore — attraverso l'assenza di solidarietà da parte dei colleghi, ad eccezione di uno solo.

4 CONCLUSIONI

In tale contesto, la scelta di optare per la tutela risarcitoria non indebolisce la posizione del lavoratore, ma al contrario ne rafforza l'autodeterminazione, consentendogli di sottrarsi a un contesto lavorativo ormai irrimediabilmente compromesso.-